

# Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129

# Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Il D.L. n. 129/2020 (c.d. *Decreto Riscossione*), entrato in vigore il 21 ottobre 2020, introduce un'ulteriore proroga (i) della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, (ii) della sospensione delle attività esecutive e cautelari,

(iii) della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973 in materia di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, oltreché (iv) dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Fattispecie	Normativa previgente	Decreto Agosto	D.L. n. 129/2020
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	<p>Art. 68 Decreto Cura Italia, come modificato dall'art. 154 Decreto Rilancio.</p> <p>Prevista la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle Amministrazioni locali, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli Enti locali in scadenza tra l'08/03/2020 e il 31/08/2020.</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>Art. 99 Decreto Agosto. Il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione è differito dal 31/08/2020 al 15/10/2020. Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30/11/2020.</p> <p>Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30/11/2020.</p>	<p>Il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione è differito dal 15/10/2020 al 31/12/2020. Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 31/01/2021. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 31/01/2021.</p>
Dilazione delle somme iscritte a ruolo e decadenza dalla rateazione	<p>Art. 68 Decreto Cura Italia, come modificato dall'art. 154 Decreto Rilancio. Per i piani di dilazione in essere alla data dell'08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Si tratta di una misura di favore che esplica efficacia per tutto il periodo di durata della dilazione, quindi per 72 mesi (dilazione ordinaria) o per 120 mesi (dilazione straordinaria).</p>	<p>Art. 99 Decreto Agosto Il termine finale per la presentazione delle richieste di dilazione in relazione alle quali la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate è differito dal 31.08.2020 al 15.10.2020.</p>	<p>Il termine finale per la presentazione delle richieste di dilazione in relazione alle quali la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate è differito dal 15.10.2020 al 31.12.2020.</p>

Fattispecie	Normativa previgente	Decreto Agosto	D.L. n. 129/2020
<p>Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni e anche delle altre azioni cautelari ed esecutive</p>	<p>Art. 68 Decreto Cura Italia, come modificato dall'art. 152 Decreto Rilancio (FAQ 3, 10, 11 - Agenzia Entrate e Riscossione). Fissato al 31.08.2020 il termine "finale" di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Pertanto, fino a tale data, sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione. Previsto che, nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 31.08.2020, il terzo pignorato non è tenuto ad accantonare le somme intamate tramite pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione, se aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se prima del 19.05.2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.</p>	<p>Art. 99 Decreto Agosto. Il termine finale della sospensione delle attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi), nonché per l'adempimento degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni, è differito dal 31.08.2020 al 15.10.2020.</p>	<p>Il termine finale della sospensione delle attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi), nonché per l'adempimento degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni, è differito dal 15.10.2020 al 31.12.2020.</p>
<p>Sospensione del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni</p>	<p>Art. 153 Decreto Rilancio. Prevista la sospensione, per il periodo tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2020, della procedura di blocco del pagamento da parte della P.A. in caso di importi iscritti a ruolo per somme superiori a € 5.000.</p>	<p>Art. 99 Decreto Agosto. Il termine finale della sospensione del blocco dei pagamenti della P.A. è differito dal 31.08.2020 al 15.10.2020.</p>	<p>Il termine finale della sospensione del blocco dei pagamenti della P.A. è differito dal 15.10.2020 al 31.12.2020.</p>
<p>Proroga dei termini di decadenza e prescrizione per l'attività di riscossione</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi: a) il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, c. 2, lett. A), D.lgs. n. 112/1999); b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, gli stessi sono prorogati al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (31.12.2022).</p>

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - [bgt-grantthornton.it](http://bgt-grantthornton.it) - per questioni relative al COVID-19.

